Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII **Roma — Lunedì, 17 maggio 1926** **Numero 113**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nella pubblicazione dell'allegato *A* al R. decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1773, e precisamente alla annotazione (*d*) apposta in calce a detto allegato, per inesattezza della copia trasmessa, si è incorsi in una omissione, ivi dovendosi leggere: «compreso un posto per l'attuario degli Istituti di previdenza da conferirsi secondo le norme da emanarsi con apposito decreto del Ministro per le finanze».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1078.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 maggio 1926, n. 770.

Esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e l'Ungheria, stipulato in Budapest il 30 marzo 1926, per la proroga di alcuni termini fissati dalle Convenzioni italo-ungheresi del 27 marzo 1924 sui debiti e i crediti e sulla liquidazione dei beni dei cittadini ungheresi in Italia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, comma 2°, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di procedere allo scambio delle ratifiche con l'Ungheria dell'Accordo italo-ungherese in data 30 marzo 1926, perchè ogni indugio abbrevia i termini fissati dall'Accordo stesso;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra l'Italia e l'Ungheria, stipulato a Budapest il 30 marzo 1926, per la proroga di alcuni termini fissati dalle Convenzioni italo-ungheresi del 27 marzo 1924 sui debiti e i crediti e sulla liquidazione dei beni dei cittadini ungheresi in Italia.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore il giorno dello scambio delle ratifiche dell'Accordo di cui all'articolo precedente.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1926.
Atti del Governo, registro 248, foglio 61. — COOP

ARRANGEMENT

conclu entre le Gouvernement royal italien et le Gouvernement royal hongrois au sujet de la prolongation de certains délais fixés dans les Conventions italo-hongroises du 27 mars 1924 sur les dettes et créances et sur la liquidation des biens des ressortissants hongrois en Italie.

Vu l'insuffisance généralement constatée de certains délais fixés dans les deux Conventions italo-hongroises du 27 mars 1924 sur les dettes et créances et sur la liquidation des biens des ressortissants hongrois en Italie, les Soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus au nom de leurs Gouvernements respectifs de ce qui suit:

I. Les délais établis dans l'alinéa 2 de l'art. 9 de la Convention sur les dettes et créances sont prolongés jusqu'au 31 mai 1926 et jusqu'au 31 août 1926 respectivement, de sorte que cet alinéa doit avoir la teneur suivante:

« Si le Gouvernement hongrois n'aura pas reconnu jusqu'au 31 mai 1926 par une lettre recommandée la dette dénoncée, le créancier aura la faculté de provoquer contre l'Etat hongrois un jugement du Tribunal Arbitral Mixte Italo-Hongrois jusqu'au 31 août 1926 ».

Il est entendu que la modification des délais ci-dessus mentionnés ne peut avoir aucune influence sur le délai, d'ailleurs expiré, de l'alinéa 1 de l'art. 9 de la même Convention.

II. Les délais fixés dans l'art. 4 de la Convention sur la liquidation des biens des ressortissants hongrois en Italie, ainsi que les délais établis à l'alinéa 1 de l'art. 1 et à l'alinea 1 de l'art. 2 de l'Avenant à ladite Convention sont prolongés d'un an. Par conséquent:

1° les dates contenues dans les alinéas 1 et 3 de l'art. 4 de la susdite Convention sont remplacées par la date du 31 décembre 1926;

2° la date désignée à l'alinéa 1 de l'art. 1 de l'Avenant est substituée par la date du 31 décembre 1926 et celle mentionnée à l'alinéa 1 de l'art. 2 de ce même Avenant doit être subrogée par la date du 30 juin 1927.

III. Le présent Arrangement sera ratifié et les instruments de ratifications en seront échangés à Budapest.

Les stipulations du présent Arrangement entreront en vigueur le jour de l'échange des instruments de ratification.

En foi de quoi les Soussignés ont revetû le présent Arrangement de leurs signatures.

Fait en double expédition, à Budapest, le 30 mars 1926.

Pour l'Italie: Comte DURINI DI MONZA.

Pour la Hongrie: Comte KHUEN - HEDERVARY.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 1079.

REGIO DECRETO 18 aprile 1926, n. 763.

Modifiche al R. decreto 6 novembre 1924, n. 1902, che autorizza la Camera di commercio e industria di Cremona ad applicare una tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel proprio distretto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 50 e 51 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno;

Visto il regolamento per l'attuazione del suddetto Regio decreto-legge, approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29;

Visto il R. decreto 6 novembre 1924, n. 1902, che autorizza la Camera di commercio di Cremona ad applicare una tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel proprio distretto;

Vista la deliberazione 22 marzo 1926 del Commissario della Camera di commercio suddetta;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli articoli 4 e 6 del R. decreto 6 novembre 1924, n. 1902, sono modificati come segue:

« Art. 4. — Per gli altri Comuni della provincia di Cremona le tasse predette sono ridotte alla metà.

« Art. 6. — Sono esenti dalla tassa sul commercio temporaneo e girovago:

a) i negozi di stralcio e di liquidazione dipendenti da esercizi principali esistenti nello stesso Comune e già gravati dall'imposta principale camerale;

b) i banchi aperti nei giorni di fiera e di mercato, limitatamente ai Comuni dove le fiere ed i mercati hanno luogo;

c) i commercianti girovaghi che portano tutta la loro merce sulla persona senza aiuto di veicoli;

d) i commessi viaggiatori e rappresentanti di commercio anche se prendano in affitto locali per esporre loro campioni purchè non compiano vendite;

e) gli esercizi dove si effettuino vendite a scopo di beneficenza ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1926.
Atti del Governo, registro 248, *foglio* 57. — COOP

Numero di pubblicazione 1080.

REGIO DECRETO 29 aprile 1926, n. 781.

Fissazione della sede municipale del comune di Valbrevenna nella frazione Carsi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduto il R. decreto 15 gennaio 1925, n. 195, che disponeva il trasferimento della sede municipale del comune di Valbrevenna dalla frazione Carsi alla località Chioso;

Veduta l'istanza con cui il Regio commissario straordinario per il comune di Valbrevenna, in esecuzione della deliberazione 21 ottobre 1925, presa con i poteri del Consiglio comunale, chiede la revoca del Regio decreto sopra citato e il conseguente mantenimento della sede municipale nella frazione Carsi;

Veduto il parere espresso dalla Reale Commissione per la straordinaria amministrazione della provincia di Genova, con i poteri del Consiglio provinciale, in adunanza 13 febbraio 1926;

Udito il parere del Consiglio di Stato le cui considerazioni si intendono nel presente decreto riportate;

Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, il relativo regolamento, nonchè il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il R. decreto 15 gennaio 1925, n. 195, è revocato, mantenendosi la sede municipale del comune di Valbrevenna nella frazione Carsi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1926.
Atti del Governo, registro 248, *foglio* 72. — COOP

Numero di pubblicazione 1081.

REGIO DECRETO 18 marzo 1926, n. 761.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto alla navigazione sul Lago Maggiore.

N. 761. R. decreto 18 marzo 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio della navigazione sul Lago Maggiore.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1926.

Numero di pubblicazione 1082.

REGIO DECRETO 11 aprile 1926, n. 762.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale delle ferrovie e tranvie delle provincie di Verona e Vicenza.

N. 762. R. decreto 11 aprile 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio delle ferrovie e delle tranvie delle provincie di Verona e di Vicenza.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1926.

Numero di pubblicazione 1083.

REGIO DECRETO 18 aprile 1926, n. 764.

Riconoscimento giuridico dell'Istituto autonomo per case popolari, in Molinella.

N. 764. R. decreto 18 aprile 1926, col quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, l'Istituto autonomo per le case popolari con sede nel comune di Molinella, viene riconosciuto come corpo morale, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1926.

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1926.

Approvazione di condizioni generali di polizza adottate dalla rappresentanza in Roma della Compagnia francese di assicurazione « Le Phénix » di Parigi.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, concernenti l'esercizio della assicurazione;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Vista la domanda in data 21 gennaio 1926 presentata dalla rappresentanza nel Regno della Compagnia francese di assicurazioni sulla vita « Le Phénix » tendente ad ottenere l'approvazione di nuove condizioni generali di polizza;

Viste le varianti apportate al precedente testo delle condizioni generali di polizza:

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate, in conformità del testo debitamente autenticato, le condizioni generali di polizza adottate, per le assicurazioni in caso di morte, dalla rappresentanza nel Regno della Compagnia francese di assicurazione sulla vita « Le Phénix », con sede a Parigi, in sostituzione delle corrispondenti condizioni di polizza precedentemente adottate.

Roma, addì 8 maggio 1926.

p. *Il Ministro*: PEGLION.

DECRETO COMMISSARIALE 8 maggio 1926.

Proroga di poteri del Commissario straordinario di San Giorgio a Cremano.

L'ALTO COMMISSARIO
PER LA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il R. decreto 21 gennaio 1926, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di San Giorgio a Cremano e nominato Regio commissario il cav. Giuseppe Scherini;

Visto che il predetto Commissario assunse le funzioni il giorno 3 febbraio successivo;

Ritenuto che il medesimo non ha ancora potuto completare la sistemazione dei pubblici servizi ed il risanamento delle finanze comunali, e che, d'altra parte, la situazione dei partiti locali non consente di poter subito indire le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Vista la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 3 dicembre 1923, n. 2839;

Veduta la circolare Ministeriale n. 15900 del 15 marzo 1924;

Decreta:

I poteri del Regio commissario del comune di San Giorgio a Cremano sono prorogati di tre mesi e cioè fino al 3 agosto 1926.

Napoli, addì 8 maggio 1926.

L'Alto Commissario: CASTELLI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Domanda di svincolo di cauzione.

Il liquidatore della Società mutua di assicurazioni « La previdenza agricola » con sede in Roma ha chiesto lo svincolo del deposito cauzionale a suo tempo costituito dalla società a garanzia degli assicurati.

Si invita chiunque potesse avere interesse ad opporsi a tale svincolo, a far pervenire il relativo ricorso al Ministero dell'economia nazionale, Ispettorato generale del credito e delle assicurazioni private, non oltre venti giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

p. *Il Ministro*: CALAMANI.

Bollettino N. 105

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 14 maggio 1926

	Media		Media
Parigi	85 93	Belgio	85 55
Londra	131 31	Olanda	11 05
Svizzera	527 80	Pesos oro (argentino)	24 86
Spagna	395 87	Pesos carta (argent.)	10 94
Berlino	6 50	New-York	27 350
Vienna (Shilling)	3 875	Belgrado	47 75
Praga	80 75	Budapest	0 0385
Romania	9 50	Russia	131 70
Dollaro canadese	27 185	Oro	527 90

Media dei consolidati negoziati a contanti.
Con godimento in corso.

CONSOLIDATI		
	3.50 % netto (1906)	70 70
	3.50 % » (1902)	66 25
	3.00 % lordo	45 —
	5.00 % netto	94 925
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	70 15

Bollettino N. 106

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 15 maggio 1926.

	Media		Media
Parigi	86 06	Belgio	87 53
Londra	135 16	Olanda	11 10
Svizzera	532 43	Pesos oro (argentino)	25 70
Spagna	399 50	Pesos carta (argent.)	11 30
Berlino	6 75	New-York	28 018
Vienna (Shilling)	3 80	Belgrado	47 —
Praga	81 —	Budapest	0 037
Romania	9 60	Russia	140 50
Dollaro canadese	28 15	Oro	540 62

Media dei consolidati negoziati a contanti.
Con godimento in corso.

CONSOLIDATI		
	3.50 % netto (1906)	70 60
	3.50 % » (1902)	66 25
	3.00 % lordo	45 —
	5.00 % netto	94 95
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	69 925

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.